

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

**OGGETTO:** Conclusione del procedimento avviato con nota del 19.02.2014 prot. n. 103769/GR/11/16 - Presidio Ambulatoriale sito in Piazza San Bartolomeo all'Isola n. 21 - 00186 Roma, P. IVA 02133341004, gestito dall'Ente Ospedale Israelitico, in persona del Commissario Straordinario dell'Ospedale Israelitico, Prof. Avv. Alfonso Celotto. Rilascio autorizzazione all'esercizio. Revoca del DCA U00212/13 nella parte in cui disciplina il medesimo Presidio Ambulatoriale.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**VISTI per quanto riguarda i poteri:**

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i.
- la DGR n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 14 dicembre 2015, con la quale il Dott. Vincenzo Panella è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

**VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro:**

- l'articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio. Approvazione del "Piano di Rientro";
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: "Approvazione programmi operativi" per gli anni 2013-2015;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00247 del 25 luglio 2014, recante "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 - 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U000452 del 22 dicembre 2014 concernente "Decreto Commissariale n. U00247/2014. Programmi operativi per il triennio 2013-2015.

Riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza territoriale. Piano regionale per l'attivazione di posti residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane.”;

-il DCA 412/2014;

**VISTI per quanto riguarda le norme ed il procedimento di autorizzazione e accreditamento:**

-il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

-la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;

-il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;

- il Regolamento regionale n. 13/2007;

- la legge regionale 3/2010 e s.m.i.;

-la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, art. 1, commi 123-125;

-il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 e ss.mm.ii con cui è stato avviato il procedimento volto alla conferma dei titoli autorizzativi nonché il rilascio dell'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie, ai sensi dell'art. 1 commi da 18 a 26 LR.3/2010;

**VISTI:**

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

- la legge n.833/1978;

- la legge n. 241/1990 e s.m.i ed in particolare l'art.7;

VISTO il DCA n. U00212 del 29 maggio 2013 recante il “*Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo all'Ospedale Israelitico, ubicato in Via Fulda, n.14 - 00148 Roma, Via Veronese, nn. 53 e 59 e Piazza San Bartolomeo all'Isola, n.21 - 00186 Roma (P.IVA 02133341004), gestita dall'Ente Ospedale Israelitico di Roma con sede legale in Roma, Piazza San Bartolomeo all'Isola, n.21 - 00186 Roma*” in virtù dell'attestato di conformità rilasciato dal Direttore Generale f.f. della ASL RM/D, prot. 32737 del 9.4.2013;

TENUTO CONTO che con la nota regionale, prot. n.103769 del 19 febbraio 2014, veniva notificato all'Ospedale Israelitico l'avvio del procedimento di revoca in autotutela del Decreto del Commissario ad acta n. U00212 del 29 maggio 2013, per tutti e quattro i presidi da esso gestiti, ivi compresa la sede ambulatoriale sita in Piazza San Bartolomeo all'Isola, n.21, con contestuale avvio del procedimento di verifica per il rilascio di un titolo conforme ai provvedimenti di autorizzazione e accreditamento originari;

VISTA la nota prot. n. 129641 del 3 marzo 2014, avente ad oggetto “*Verifica Ospedale Israelitico*”, con cui veniva dato mandato all'Azienda USL RM/A, competente per territorio, di effettuare una specifica istruttoria dalla quale si potessero evincere in maniera inequivocabile, anche per la predetta sede, la dotazione di personale e le linee di attività, atteso che contrariamente a quanto contenuto nel DCA 212/2013, ad ogni presidio funzionalmente autonomo, sebbene riconducibile ad un unico soggetto giuridico, deve corrispondere un titolo autorizzativo autonomo;

PRESO ATTO della nota pervenuta in data 13 maggio 2014 con prot. n. 274737, con cui il Direttore Generale dell'Ospedale Israelitico invitava la Regione Lazio a “*mantenere unitaria la trattazione e la conclusione dei due procedimenti oggetto della comunicazione di avvio del 19 febbraio scorso* –



*di revoca in autotutela del DCA 212/2013 di accreditamento istituzionale definitivo e di verifica per il rilascio di un nuovo titolo di accreditamento – allo scopo di prevenire gli effetti deleteri di una eventuale e malaugurata soluzione di continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria”;*

VISTA la nota del 19 giugno 2014, pervenuta in data 25 giugno 2014 con prot. n. 363127 della Direzione Generale dell'Azienda USL RM/A, la quale, facendo seguito alla nota regionale sopra citata, provvedeva a trasmettere le risultanze della verifica effettuata presso il Poliambulatorio di Piazza S. Bartolomeo all'Isola, 21 dalla quale emergeva che all'interno della struttura in oggetto erano presenti numerose criticità, ed in particolare:

- a) in relazione all'originaria autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma in data 14 dicembre 1987, per l'esercizio delle attività di: *“Angiologia, Cardiologia, Endoscopia, Medicina Geriatrica, Broncopneumologia, Dermatologia, Epatologia, Ginecologia, Ecografia, Dietologia, Medicina del Lavoro, Psicogeriatrics, Neurologia, Piccola Chirurgia, Oncologia, Malattie del Diabete e del ricambio, Endocrinologia, Otorinolaringoiatria ed Oculista”*, veniva accertato anche l'esercizio di attività sanitarie non autorizzate in particolare al primo piano della struttura ove è situato il poliambulatorio:
- *Ambulatorio di Fisioterapia (Stanza 13) all'interno del quale è presente un laser fisioterapico infrarosso, un'apparecchiatura per elettrostimolazioni a corrente antalgica ed ultrasuoni;*
  - *Ambulatorio M.O.C. (Stanza 11) all'interno del quale è presente un lettino per M.O.C...*
  - *Un locale prelievi (Ambulatorio 8);*
  - *Ambulatorio di Odontoiatria (Stanza 1) all'interno del quale sono presenti due riuniti odontoiatrici ed un apparecchio radiologico per esami indorali...”;*
- b) è stata altresì riscontrata la non conformità della struttura ai requisiti minimi autorizzativi sanciti dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e ss.mm.ii., in quanto in sede di ispezione è emerso che il Poliambulatorio, per quanto concerne la distribuzione degli spazi, risultava difforme rispetto all'elaborato grafico allegato all'originaria autorizzazione del Comune di Roma sopra citata, poiché rispetto a tale elaborato il presidio *“si colloca su un numero di livelli maggiore, all'interno dei quali sono stati collocati ambienti rientranti nei requisiti minimi autorizzativi di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011”;*
- c) inoltre, risultava che, *“non avendo acceso alla piattaforma SAASS, in quanto tale struttura è stata caricata nella ASL Roma D, la commissione si riserva eventuali verifiche circa la parte inerente la posizione catastale, il certificato di agibilità dell'immobile e la metratura complessiva per valutare l'eventuale esigenza rispetto alla vigente normativa antincendio”;*
- d) infine, *“La struttura presenta e pubblicizza branche ulteriori oltre a quelle autorizzate”* e per tale ragione è stata diffidata, con nota prot.n. 44088 del 26 maggio 2014, *“a pubblicizzare e a porre in essere attività e branche diverse da quelle autorizzate con atto del Comune di Roma del 14 dicembre 1987, con decorrenza immediata”;*

VISTA la nota prot. n. 418243 del 21 luglio 2014, con cui l'Amministrazione Regionale, sulla base delle sopra richiamate argomentazioni, provvedeva a diffidare la struttura, ed in particolare:

*“1) ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, Legge Regionale n. 4/2003, dall'erogare attività sanitarie in carenza di titolo autorizzativo, nonché per l'effetto di porle a carico del SSR, per le branche e le prestazioni ivi trovate in attività poiché non rientranti tra quelle autorizzate nel 1987 e pertanto prive di titolarità in accreditamento;*

*2) ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, Legge Regionale n. 4/2003 e dall'art. 16, comma 3, Regolamento Regionale n. 2/2007, a provvedere alla regolarizzazione delle cause di*



*violazione della vigente normativa in materia entro il termine massimo di novanta giorni, per quanto rilevato al punto 4-b) della presente nota”;*

VISTO il ricorso proposto innanzi al TAR Lazio, avente R.G. n. 10474/2014, pervenuto con nota prot. n. 446946 del 4 agosto 2014, con cui l’Ospedale Israelitico chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, della nota regionale sopra citata, evidenziando che *“l’Ospedale Israelitico consegnava puntualmente alla ASL RMA tutti i titoli abilitativi, ulteriori rispetto all’atto del Comune di Roma del 14 dicembre 1987...per lo svolgimento delle attività ambulatoriali erogate presso la sede dell’Isola Tiberina dell’Ospedale”;*

VISTA la nota prot. n. 460721 del 8 agosto 2014, con cui l’Amministrazione Regionale, avendo riscontrato all’interno del ricorso *“elementi assolutamente nuovi e non conosciuti... con particolare riferimento all’esistenza di provvedimenti autorizzativi e di accreditamento che legittimino l’esercizio delle attività, oggetto di diffida, svolte presso la sede sita in Roma, via San Bartolomeo all’Isola, 21”*, riteneva di dover revocare in autotutela la nota prot. n. 418243 del 21 luglio 2014, avendo appreso *“nuovi elementi rispetto all’istruttoria già espletata, nonché tenuto conto delle eccezioni sollevate in via giudiziale”;*

TENUTO CONTO, tuttavia nella medesima nota, che, nonostante la revoca in autotutela, doveva considerarsi sottintesa *“la prosecuzione dell’iter amministrativo già avviato con nota prot. n. 103769 del 19 febbraio 2014...con particolare necessità di accertare in maniera inequivocabile la dotazione di personale e le linee di attività di ogni presidio funzionalmente autonomo, sebbene riconducibile ad un unico soggetto giuridico, previo accertamento del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi riconducibili a titoli autorizzativi autonomi”;*

VISTA la nota prot. n. 461182 del 8 agosto 2014 con cui la Regione Lazio, infatti, contestualmente alla predetta revoca in autotutela, e considerate le circostanze richiamate dall’Ospedale Israelitico in fase giudiziale, chiedeva all’Azienda USL RM/A *“di trasmettere tutta la documentazione afferente i titoli autorizzativi e di accreditamento pervenuti dall’Ospedale Israelitico attinenti al presidio sito in Roma, Piazza San Bartolomeo all’Isola 21, non presenti nel sistema SAASS, ma che in virtù di quanto ripetutamente affermato nel ricorso...l’Ospedale Israelitico dichiara di aver fornito a codesta ASL e che legittimino l’esercizio delle prestazioni oggetto della revocata diffida”;*

PRESO ATTO della nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL RM/A, prot. n.67550 del 12 agosto 2014, con cui veniva trasmessa la copia del carteggio ricevuto dall’Ospedale Israelitico *“in data 18 giugno 2014 con nota prot. 51581 riguardante il Poliambulatorio dell’Ospedale Israelitico con sede in Piazza S. Bartolomeo all’Isola 21, 00186 Roma”;*

ATTESO CHE, a seguito dell’istruttoria effettuata sugli atti trasmessi, e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo dall’Ospedale Israelitico, non si rilevava alcuna differente posizione di diritto rispetto a quanto già contestato con la nota prot. n. 418243 del 21 luglio 2014;

RITENUTO, pertanto, con nota prot. n.606310 del 31 ottobre 2014, di dover procedere nuovamente a diffidare l’Ospedale Israelitico, per la sede sita in Piazza S. Bartolomeo all’Isola n. 21:

- a) dall’erogare attività sanitarie diverse da quelle contenute nel titolo autorizzativo del 14 dicembre 1987, nonché di porle a carico del SSR;
- b) a ripristinare lo status quo ante del Poliambulatorio rispetto agli spazi autorizzati con l’atto del Comune di Roma del 14 dicembre 1987;

PRESO ATTO che, con motivi aggiunti al ricorso pendente (R.G. n. 10474/2014), l'Ospedale Israelitico chiedeva l'annullamento, previa sospensiva degli effetti della rinnovata diffida (prot. n. 606310 del 31 ottobre 2014);

VISTA l'ordinanza del TAR Lazio – Sez. III quater n. 6217 del 3 dicembre 2014, con cui il TAR accoglieva la predetta istanza cautelare, sospendendo gli effetti della nota impugnata sino alla trattazione del merito;

TENUTO CONTO che, medio tempore, con il DCA n. U00417 del 1 dicembre 2014 si procedeva alla *“Correzione errore materiale Decreto del Commissario ad Acta n. U00212/2013... Presa d'atto nota ASL RMD, prot. 69925 del 30.7.2013”* in virtù di quanto segnalato dal Commissario Straordinario ASL RM/D con nota pervenuta con prot. n. 155691 del 13 agosto 2013, escludendo dalle Branche Specialistiche Accreditate quelle di:

- *“Oculistica: chirurgia refrattiva;*
- *Odontoiatria pediatrica;*
- *Odontoiatria: Protesi dentarie;*
- *Ortodonzia pediatrica e Ortodonzia adulti;*
- *Osteopatia A55;*
- *Psicologia;*
- *Sessuologia clinica.”;*

ATTESO CHE, come ribadito nel medesimo DCA 417/2014, ferma restando l'avvenuta correzione del citato errore materiale, si confermava quanto già contenuto e motivato con la comunicazione di avvio del procedimento, formalizzato con nota prot. 103779 del 19 febbraio 2014;

PRESO ATTO del ricorso dinanzi al Tar Lazio, R.G. 2551/15, con cui l'Ospedale Israelitico chiedeva l'annullamento del DCA 417 del 1 dicembre 2014, senza richiesta di sospensiva cautelare degli effetti, ancora non discusso nel merito;

VISTA la nota dell'Azienda USL RM/A, avente prot. n. 21242 del 12 marzo 2015, con cui veniva comunicata l'avvenuta segnalazione alla Procura della Repubblica del reato di cui all'art. 193 T.U.L.L.S. R.D. n. 1265/1934, avente ad oggetto l'attività di strutture sanitarie operanti sia senza autorizzazione all'esercizio, sia in locali non autorizzati;

VISTA la nota prot. n. 214953 del 20 aprile 2015, con cui l'Amministrazione Regionale chiedeva all'Azienda USL RM/A di inviare, per la struttura sita in Piazza S. Bartolomeo all'Isola n. 21, *“copia del verbale di informativa redatto nei confronti dell'Ospedale Israelitico per la violazione dell'art. 192 T.U.L.L.S. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, nonché copia del Verbale di Accertamento della Violazione (V.A.V.) posto in essere per la comminazione della prevista sanzione amministrativa”;*

VISTA l'ulteriore nota regionale, prot. n. 221082 del 22 aprile 2015, con cui veniva chiesta altresì all'Azienda USL RM/A di inviare, per la predetta struttura, *“copia di tutte le planimetrie in possesso, succedutesi nel corso del tempo dal 1987 ad oggi, relative ai luoghi in cui vengono esercitate le attività sanitarie afferenti al poliambulatorio specialistico”;*

VISTA la nota prot. n. 231893 del 24 aprile 2015, con cui l'Area Autorizzazione ed Accredimento richiedeva all'Avvocatura Regionale un parere legale in ordine alla *“prevalenza tra fonti normative-applicazione dell'art. 193 T.U.L.L.S. R.D. 1265/1934”;*



VISTA la nota prot. n. 38225 del 8 maggio 2015, pervenuta in data 20 maggio 2015 con prot. n. 275277, con cui l'Azienda USL RM/A rappresentava che non era possibile inviare l'informativa di reato per la violazione dell'art. 193 TULLS R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, in quanto si trattava di atti di polizia giudiziaria, evidenziando altresì che *"le planimetrie della struttura sono già state acquisite da codesta Regione durante un incontro tenutosi in data 22.04.2015"*;

VISTA la nota prot. n. 278776 del 21 maggio 2015 con cui la predetta Avvocatura forniva risposta al quesito proposto, chiarendo che il sopra richiamato art. 193 ai primi 3 commi (e primo periodo del 4) corrispondeva alla fattispecie già disciplinata in ambito di normativa regionale dall'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 4/2003 e pertanto che *"all'ipotesi fattuale di cui alla disposizione dell'art. 12, comma 1, L.R.n.4/2003 (esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria diversa da quella autorizzata), ...si applicano le sanzioni amministrative ivi previste...La valutazione se il fatto concreto integri o meno il reato previsto dall'art. 193 TULLS è di competenza esclusiva della Procura della Repubblica"*;

VISTA la successiva nota trasmessa dalla medesima Azienda USL, pervenuta in data 25 maggio 2015, con cui, a riscontro della richiesta della Regione Lazio sopra citata, veniva trasmesso il Verbale di Accertamento Violazione (VAV), da cui si evince che nella sede di via S. Bartolomeo all'Isola n. 21 erano ancora esercitate le attività oggetto di diffida, non autorizzate, ed in particolare: *"Fisiokinesiterapia- Odontoiatria- Diagnostica per immagini- Sala prelievi"*;

VISTI i motivi aggiunti proposti al ricorso sopra citato da parte dell'Ospedale Israelitico del 26 maggio 2015 con cui veniva richiesto al TAR l'annullamento del predetto Verbale di Accertamento Violazione, ed altresì di ordinare a tutte le Amministrazioni resistenti di astenersi dall'adozione di provvedimenti violativi dell'Ordinanza TAR n. 6217/2014;

VISTA l'ordinanza del TAR Lazio – Sez. III quater, n. 02639 del 25 giugno 2015, con cui veniva respinta la predetta istanza cautelare per mancanza di giurisdizione, poiché ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, la competenza a conoscere delle controversie in materia di opposizione alle ordinanze che dispongono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie è riservata all'Autorità Giudiziaria ordinaria;

TENUTO CONTO che con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00493 del 23 ottobre 2015, l'amministrazione ha proceduto alla *"Sospensione in via cautelare dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento dell'Ospedale Israelitico per i presidi di Via Fulda n. 14, Via Veronese n. 53, Via Veronese n. 59 e Piazza San Bartolomeo all'Isola n. 21"* rilasciati con il DCA 212 del 29 maggio 2013, come modificato con DCA n. 417/2014 ... *"fino all'esito del procedimento ordinario, o comunque fino a nuove e diverse determinazioni, e comunque per un periodo massimo di 60 giorni da oggi... (omissis)"*;

TENUTO CONTO, inoltre, di aver inoltrato all'Ospedale Israelitico, con la nota regionale prot. n. 576061 del 26 ottobre 2015, la *"Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale"* anche per la sede del Poliambulatorio di Piazza S. Bartolomeo all'Isola;

CONSIDERATO che in data 30 novembre 2015 il Presidente dell'ANAC ha proposto al Prefetto di Roma di adottare nei confronti dell'Ospedale Israelitico di Roma la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32 commi 1 e 10 bis D.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, come novellato dal d. lsg n. 179/2015;



CONSIDERATO che in adesione alla proposta, il Prefetto della Provincia di Roma con atto prot. n.0342923 del 2/12/2015 ha ritenuto di procedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'Ospedale Israelitico nominando un amministratore cui ha attribuito tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione della concessione di cui all'accordo contrattuale stipulato con la Regione Lazio o la ASL di competenza di cui all'art. 8 *quinquies* D.lgs n. 502/92, con il compito di accantonare l'eventuale utile di impresa in un fondo speciale in funzione degli eventuali interventi (quali confische e risarcimenti) che potrebbero essere disposti a seguito dell'accertamento penale;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00603 del 23 dicembre 2015, avente ad oggetto "*Decreto del Commissario ad Acta n. 493 del 23/10/2015 – Ulteriori disposizioni.*", con il quale, per quanto concerne il Poliambulatorio sito in Roma, Piazza S. Bartolomeo all'Isola n. 21, veniva disposto che "*...la competente Area regionale potrà procedere al rilascio di specifico titolo di autorizzazione, nei limiti di cui alla concessione rilasciata dal Comune di Roma in data 14/12/1987, ove l'Ospedale Israelitico dichiara di aver ottemperato alla diffida di cui alla nota prot. n. 418243 del 21.7.2014 e risultino positivi i conseguenti accertamenti da parte di ASL RMA. A far data dalla ricezione della dichiarazione da parte dell'Ospedale Israelitico di avvenuta ottemperanza alla predetta diffida, e fatti salvi gli esiti delle verifiche sulla suddetta dichiarazione di ottemperanza da parte della ASL RM A territorialmente competente, potrà essere ripresa l'attività sanitaria in regime di autorizzazione.*

*Sino a tale adempimento resta ferma la proroga della sospensione cautelare DCA n. 493/15 ed il suo rinnovo, anche per i nuovi profili di percorso di cui al D.L. 90 del 2014 citato e per i profili di carenza documentale sopra indicati anche per quanto riguarda l'autorizzazione, nella misura e nei termini sopra previsti per l'accreditamento*";

PRESO ATTO della comunicazione mediante PEC del 24 dicembre 2015, assunta al prot. n.719787 del 28 dicembre 2015, con cui il Prof. Alfonso Celotto, in qualità di Commissario Straordinario dell'Ospedale Israelitico di Roma, comunicava che "*...in riferimento alla nota prot. n. 418243 del 21 luglio 2014...(omissis)...l'Ospedale Israelitico di Roma si è pedissequamente adeguato alle prescrizioni ivi contenute, così superando il provvedimento cautelare con decreto presidenziale n. 3659 del 1 agosto 2014...(omissis)...qualora si dovesse procedere a una ristrutturazione e risistemazione dei locali di Piazza S. Bartolomeo all'Isola 21, l'Ospedale Israelitico procederà, secondo le intese, a richiedere agli organi competenti le necessarie nuove autorizzazioni...(omissis)*";

PRESO ATTO, altresì, della successiva nota del 31 dicembre 2015, assunta con prot. n. 13647 del 13 gennaio 2016, con cui il medesimo Commissario Straordinario, facendo seguito a quanto disposto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00603 del 23 dicembre 2015, in relazione alla situazione della struttura sanitaria in esame evidenziava che:

*"- i locali in oggetto sono di proprietà del Comune di Roma, il quale ha proceduto alla ristrutturazione dei locali autorizzati con deliberazione n. 4885 del 22 dicembre 1998, e che tale ristrutturazione ha determinato profonde alterazioni rispetto alle condizioni richiamate nella suddetta diffida;*

*- il complesso dei lavori suddetti ha ricevuto l'approvazione dei competenti organi comunali e statali, cui era deputata la tutela dei beni culturali;*

*- malgrado ciò, e con riserva di ogni eventuale reclamo, questo Ospedale ha limitato i locali adibiti a prestazioni sanitarie a quelli descritti nella planimetria allegata nella concessione del 14.12.1987";*



CONSIDERATO che nella predetta nota veniva altresì comunicato che *“non si è potuto procedere ad un integrale ripristino dello stato dei luoghi da quello da voi richiesto, stante l'impossibilità di rimuovere la scala di accesso, realizzata dal Comune di Roma, che collega il piano terra con il primo piano dell'immobile in oggetto, intervenendo e modificando un ufficio amministrativo e parte della sala d'attesa. Del resto, tale rimozione andrebbe sottoposta, così come avvenuto per la costruzione della scala, al parere dei competenti organi di tutela dei beni e delle attività culturali... (omissis)”*;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 164296 del 30 marzo 2016, con cui, dando seguito alle note sopra indicate, veniva richiesto al Commissario Straordinario dell'Azienda USL RM/1 (ex RM/A), di *“...voler procedere all'attività di verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di autorizzazione ed accreditamento previsti dalla normativa vigente, verificando in particolare se gli spazi presenti nell'attuale configurazione della struttura possano essere sufficienti per l'esercizio di tutte le branche sanitarie originariamente autorizzate dal Comune di Roma con provvedimento del 14 dicembre 1987, ovvero se, a causa dei lavori effettuati in seguito, sia necessario ridurre il numero di branche autorizzate, per mancanza dei necessari requisiti... (omissis)”*;

VISTA la nota dell'Azienda USL RM/1 (ex RM/A) avente prot. n. 0044714 del 29 aprile 2016, assunta al protocollo dell'Amministrazione Regionale in data 2 maggio 2016 con prot. n. 224277, con la quale veniva trasmesso il parere espresso dal S.I.S.P. a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 9 comma 2 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i.;

VISTO il parere del S.I.S.P. dell'Azienda USL RM/1 (ex RM/A), avente prot. n. 44096 del 28 aprile 2016, con cui veniva espressamente evidenziato che, a seguito delle verifiche effettuate, *“...ad oggi il presidio presenta i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per attività poliambulatoriale relativa alle seguenti branche mediche: angiologia – cardiologia – medicina geriatrica – broncopneumologia – dermatologia – epatologia – ginecologia – dietologia – medicina del lavoro – psicogeriatrica – neurologia – oncologia – malattie del diabete e del ricambio – endocrinologia – otorinolaringoiatria – oculistica. Tutti i locali/spazi/ambienti sono ubicati all'interno degli spazi precedentemente autorizzati ad eccezione dei servizi igienici dedicati agli utenti normodotati ed al personale i quali sono ubicati in locali contigui a quelli oggetto della precedente autorizzazione. Lo spostamento dei servizi igienici sopraindicati è stato effettuato presumibilmente a seguito della realizzazione delle scale interne in occasione del Giubileo dell'anno 2000. Si allega elaborato grafico datato 19.04.2016, a firma del Tecnico abilitato, dell'Amministratore Straordinario e del Commissario Straordinario dell'Ospedale Israelitico riportante lo stato dei luoghi”*;

CONSIDERATO che nel predetto parere veniva espressamente evidenziato altresì che *“...per ragioni di tipo strutturale e tecnologico/impiantistico, non sussistano i requisiti minimi autorizzativi per lo svolgimento delle seguenti prestazioni/esami strumentali riportati nell'autorizzazione comunale del 14.12.1987:*

- Endoscopia;
- Ecografia relativamente alla branca di diagnostica per immagini;
- Piccola Chirurgia”

CONSIDERATO altresì che nell'indicato parere veniva ulteriormente evidenziato che *“...il Dott. Narciso Mostarda, attuale Amministratore Straordinario dell'Ospedale Israelitico, ha informato e rilasciato dichiarazione circa la sospensione provvisoria delle branche di Endoscopia, Psicogeriatrica, Piccola Chirurgia, Oncologia, Medicina del Lavoro e Broncopneumologia. La parte, allo stato attuale dei luoghi, non potrà comunque svolgere attività di endoscopia, piccola*

*chirurgia ed ecografia relativamente alla branca di diagnostica per immagini a causa dell'assenza dei requisiti minimi autorizzativi... (omissis)";*

TENUTO CONTO che, facendo seguito al parere sopra indicato, con nota regionale, prot. n. 359970 del 7 luglio 2016, venivano richieste al Commissario Straordinario dell'Azienda USL RM/1 (ex RM/A) alcune precisazioni, ed in particolare "...considerato che nella disciplina normativa vigente in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie non è prevista la fattispecie della sospensione volontaria e provvisoria dell'esercizio di branche sanitarie, si richiede con la presente, allo scopo di concludere il procedimento avviato, di conoscere con cortese sollecitudine se effettivamente la struttura sia in possesso, al momento attuale, di tutti i requisiti minimi autorizzativi necessari all'esercizio delle branche sanitarie di broncopneumologia, medicina del lavoro ed oncologia, ritenendo infatti che, in caso contrario, si dovrà procedere alla conferma dell'atto autorizzativo originario in assenza delle predette branche... (omissis)";

PRESO ATTO della nota dell'Amministratore Straordinario dell'Ospedale Israelitico prot. n. 2511/10AM/OI del 3 agosto 2016, con la quale, in riferimento alle richieste espresse dalla Regione Lazio con la nota sopra citata, ha evidenziato che:

- *"Le branche broncopneumologia e oncologia, temporaneamente sospese, verranno riattivate contestualmente all'arrivo della nuova autorizzazione sanitaria; si sottolinea che non interverranno modifiche strutturali ma solo funzionali... (omissis);*
- *"Le branche Medicina del lavoro ed endoscopia non verranno riattivate dall'Ospedale Israelitico non avendone i requisiti minimi autorizzativi. ";*

PRESO ATTO, inoltre della nota dell'Amministratore Straordinario dell'Ospedale Israelitico prot. n. 2542/10AM/OI del 9 agosto 2016 con cui, facendo seguito alla precedente nota del 3 agosto 2016, è stata inviata documentazione integrativa, ed in particolare i nominativi dei responsabili delle branche di broncopneumologia e di oncologia, con le relative accettazioni dell'incarico;

PRESO ATTO della nota del Commissario Straordinario della ASL RM/1 (ex ASL RM/A) prot. n. 85486 del 12 agosto 2016 con la quale, in riscontro alla nota della Regione Lazio prot. n. 359970 del 7 luglio 2016, ha comunicato che:

- *"...in data 3/08/2016 con prot. n. 2511/10AM/OI l'Amministratore Straordinario dell'Ospedale Israelitico ha riscontrato la nota in oggetto. Nel riscontro si rappresenta che le branche temporaneamente sospese di broncopneumologia ed oncologia saranno riattivate, mentre la branca di medicina del lavoro non sarà riattivata, così come l'endoscopia per la quale la ASL aveva già espresso parere negativo a causa della carenza dei requisiti minimi autorizzativi.*

*Con nota prot. 2542/10AM/OI l'Ospedale Israelitico integra la precedente nota inviando i nominativi dei responsabili della branca di broncopneumologia e di oncologia con le relative accettazioni dell'incarico.*

*Pertanto allo stato attuale il presidio presenta i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per le seguenti branche mediche a visita: angiologia, cardiologia, geriatria, broncopneumologia, dermatologia, ginecologia, neurologia, oncologia, malattie del diabete e del ricambio, endocrinologia, otorinolaringoiatria ed oculistica.";*

CONSIDERATO che la struttura Ospedale Israelitico, per quanto concerne la sede sita in Roma, piazza San Bartolomeo all'Isola n. 21, risultava autorizzata all'esercizio per le seguenti prestazioni ed in base al seguente titolo:

**1) Autorizzazione del Comune di Roma del 14 dicembre 1987, per le seguenti attività sanitarie:**

- Angiologia;
- Cardiologia;

- Endoscopia;
- Medicina geriatrica;
- Broncopneumologia;
- Dermatologia;
- Epatologia;
- Ginecologia;
- Ecografia;
- Dietologia;
- Medicina del Lavoro;
- Psicogeriatrica;
- Neurologia;
- Piccola Chirurgia;
- Oncologia;
- Malattie del diabete e del ricambio;
- Endocrinologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Oculistica;

**TENUTO CONTO** che rispetto al titolo originario non costituiscono branche mediche, ma esclusivamente prestazioni, e come tali non autorizzabili: epatologia, dietologia, psicogeriatrica, ecografia;

**ATTESO**, inoltre, che rispetto al titolo originario non saranno riattivate per carenza dei requisiti minimi autorizzativi le branche di: medicina del lavoro, endoscopia, piccola chirurgia;

**RITENUTO** pertanto di dover concludere il procedimento avviato con nota regionale prot. 103769 del 19 febbraio 2014 disponendo per il presidio ambulatoriale dell'Ospedale Israelitico sito in Roma, Piazza S. Bartolomeo all'Isola n. 21, gestito dall'Ospedale Israelitico, con sede legale in Piazza S. Bartolomeo all'Isola n. 21, P.IVA 02133341004, nella persona del Commissario Straordinario dell'Ospedale Israelitico, Prof. Avv. Alfonso Celotto, disponendo:

- 1) di revocare il DCA 212/2013, nella parte in cui disciplina il Presidio Ambulatoriale sito in Roma, Piazza S. Bartolomeo all'Isola n. 21;
- 2) di autorizzare all'esercizio, in conformità al nuovo attestato ASL RM/1 (ex RM/A) pervenuto il 2 maggio 2016, così come integrato con parere prot. n. 85486 del 12 agosto 2016, per le seguenti attività sanitarie, branche a visita:

- Angiologia;
- Cardiologia;
- Geriatria;
- Broncopneumologia;
- Dermatologia;
- Ginecologia;
- Neurologia;
- Oncologia;
- Malattie del diabete e del ricambio;
- Endocrinologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Oculistica;

- 3) di disporre il venir meno della sospensione disposta dal DCA 603/2015 e la conclusione del procedimento avviato con la nota regionale prot. n. 576061 del 26 ottobre 2015:

*“Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale”.*

## DECRETA

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento di concludere il procedimento avviato con nota regionale prot. 103769 del 19 febbraio 2014 disponendo per il presidio Ambulatoriale sito in Roma, piazza S. Bartolomeo all’Isola n. 21, gestito dall’Ospedale Israelitico, con sede legale in piazza S. Bartolomeo all’Isola n. 21, P. IVA 02133341004, nella persona Commissario Straordinario dell’Ospedale Israelitico, Prof. Avv. Alfonso Celotto, disponendo:

- 1) di revocare il DCA 212/2013, nella parte in cui disciplina il Presidio Ambulatoriale sito in Roma, Piazza S. Bartolomeo all’Isola n. 21;
- 2) di autorizzare all’esercizio in conformità al nuovo attestato ASL RM/1 (ex RM/A) pervenuto il 2 maggio 2016, così come integrato con parere prot. n. 85486 del 12 agosto 2016, per le seguenti attività sanitarie, (branche a visita):

- Angiologia;
- Cardiologia;
- Geriatria;
- Broncopneumologia;
- Dermatologia;
- Ginecologia;
- Neurologia;
- Oncologia;
- Malattie del diabete e del ricambio;
- Endocrinologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Oculistica;

- 3) di disporre il venir meno della sospensione disposta dal DCA 603/2015 e la conclusione del procedimento avviato con la nota regionale prot. n. 576061 del 26 ottobre 2015:  
*“Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale”.*

Il Direttore Sanitario del presidio è il Dott. Claudio Ventura, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina Interna ed Endocrinologia, iscritto all’Albo Professionale della Provincia di Viterbo al n. 1367 dal 26/7/1984.

Il presente Decreto sarà notificato via PEC al Commissario Straordinario dell’Ospedale Israelitico nonché all’Amministratore per la gestione straordinaria e temporanea dell’Ente Ospedale Israelitico, all’Azienda USL competente per territorio ed al Comune ove ha sede l’attività.

Si richiama l’obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai



relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale;

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Roma, li **29 SET. 2016**

Il Presidente  
Nicola Zingaretti

